

8. Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario

9. Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

Articolo 9 - Partecipazione alle assemblee

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. La morosità di un socio deve essere dichiarata dal Consiglio direttivo prima dell'assemblea.

3. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

- a) eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente e il consiglio direttivo;
- b) approvare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
- d) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale e dei regolamenti sociali;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
- c) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

2. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. Potrà anche essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

4. In caso di approvazione e modificazione dello Statuto sociale l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - Il Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio.

2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

3. Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Convoca e presiede con diritto di voto il consiglio direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

5. Nel caso di sue dimissioni o impedimento definitivo, il consiglio direttivo decade immediatamente e il vice presidente è tenuto a convocare l'assemblea nei modi e nei termini di cui al presente statuto.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti nel numero stabilito dall'assemblea ordinaria. Nomina nel proprio ambito il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o per fax o telegramma. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore.

3. E' presieduto dal presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal vicepresidente.